

ISSN 1127-8579

Pubblicato dal 11/03/2010

All'indirizzo <http://www.diritto.it/docs/29127-rimborso-delle-spese-di-assistenza-extragiudiziale-danno-morale-giudice-di-pace-di-siracusa-sent-n-154-del-2010>

Autore: sentenza

Rimborso delle spese di assistenza extragiudiziale - danno morale. Giudice di pace di Siracusa , Sent. n. 154 del 2010

all'intersezione con la via A. da Messina, veniva urtata violentemente dall'autovettura Peugeot targata _____ che, sopraggiungendo dalla via A. da Messina e da sinistra rispetto al senso di marcia dell'autovettura attorea, non si arrestava per dare la precedenza, impegnando l'incrocio senza alcuna cautela e a velocità sostenuta.

L'attrice chiedeva il risarcimento dei danni con raccomandata inviata all'assicuratore il 29.01.2008.

Si costituiva la compagnia assicurativa _____ Assicurazioni s.p.a. la quale, nulla contestando in ordine alla dinamica del sinistro così come descritto in atto di citazione, si limitava a contestare il "quantum debeatur", ritenendo esaustiva la somma corrisposta all'attrice pari ad € 1.362,00.

All'udienza del 17.04.2009 erano presenti i procuratori delle parti. Il

procuratore di parte attrice precisava, preliminarmente, che la convenuta aveva corrisposto la somma sopradetta, accettata dall'attrice a titolo di acconto, solo successivamente all'avvio del presente giudizio.

All'udienza del 30.10.2009 le parti precisavano le conclusioni e discutevano la causa chiedendo che la stessa venisse posta in decisione.

Il Giudice di Pace, ritenendo sufficientemente istruita la causa, la riteneva a sentenza.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Oggetto del presente giudizio è la quantificazione dei danni subiti dalla

l'autovettura a bordo della quale la stessa viaggiava in qualità di trasportata, sull'autovettura Peugeot targata atteso che nessuna contestazione è sorta in ordine alla dinamica del sinistro medesimo, così come narrata e descritta dall'attrice.

~~Dalla documentazione prodotta dall'attrice emerge che la stessa ha, a~~
mezzo del suo procuratore, inviato alla Assicurazioni s.p.a. richiesta di risarcimento dei danni, ex art. 141 Cod. Ass., richiesta ricevuta dalla società in data 29.01.2008. La compagnia assicurativa avrebbe dovuto, entro 90 giorni, dare riscontro, positivo o negativo, alla detta richiesta. Ciò, però, non è avvenuto e l'attrice, dopo circa un anno, ha dovuto incoare azione giudiziaria per ottenere la tutela dei propri diritti. La compagnia assicurativa, ponendo in essere un
~~comportamento censurabile dal punto di vista della correttezza e della~~

lealtà nei rapporti contrattuali, infatti, solo successivamente
all'instaurazione del presente giudizio, provvedeva ad inviare all'attrice la somma di € 1.362,00 a titolo di risarcimento dei danni subiti.

Per quanto riguarda la quantificazione dei danni fisici subiti dalla attrice, in assenza di altra valutazione medico-legale (mancando agli atti la relazione medico-legale elaborata dal dott. Coco, medico che ha assistito l'odierna attrice nella fase extragiudiziale) il Giudicante ritiene di dover accogliere la valutazione effettuata dal medico fiduciario della compagnia convenuta e quantificarla, pertanto in IP 1% , ITP al 75%

~~per 10 giorni ed ITP al 50% per 5 giorni, per un totale complessivo di €~~
1.362,00.

Per quanto riguarda le altre spese affrontate dall'attrice e di cui viene chiesto il riconoscimento, va osservato che in ordine a tale richiesta la compagnia convenuta non ha opposto alcuna specifica contestazione.

In merito alle spese legali extragiudiziali va osservato che è ~~principio espresso dalla Suprema Corte a SS.UU. (sent. n.~~

26973/2008) che ...anche le spese relative all'assistenza tecnica nella fase stragiudiziale della gestione del sinistro costituiscono danno patrimoniale consequenziale dell'illecito... Tale principio è stato ribadito dalla Cassazione che, con la sentenza n. 997/2010, ha sancito la debenza, quale danno emergente, delle spese di assistenza stragiudiziale in caso di sinistro. Il principio di diritto stabilito è infatti, il seguente: " *in caso di sinistro stradale, qualora il*

~~danneggiato abbia fatto ricorso all'assistenza di uno studio di~~
assistenza infortunistica stradale ai fini dell'attività stragiudiziale diretta a richiedere il risarcimento del danno asseritamente sofferto al responsabile ed al suo assicuratore, nel successivo giudizio instaurato per ottenere il riconoscimento del danno, la configurabilità della spesa sostenuta per avvalersi di detta assistenza come danno emergente non può essere esclusa per il fatto che l'intervento di detto studio non abbia fatto recedere l'assicuratore dalla posizione assunta in ordine all'aspetto della vicenda che era stato oggetto di discussione e di assistenza in sede stragiudiziale, ma va valutata considerando, in

~~relazione all'esito della lite su detto aspetto, se la spesa sia stata~~
necessitata e giustificata in funzione dell'attività di esercizio stragiudiziale del diritto al risarcimento" Nella fattispecie, l'odierna

attrice ha atteso per circa un anno, dopo la formalizzazione della richiesta di risarcimento alla compagnia assicurativa, che quest'ultima provvedesse al detto risarcimento e, nel silenzio della Assicurazioni s.p.a., ha dovuto fare ricorso a quella assistenza ~~tecnico-legale stragiudiziale al fine di espletare tutti gli adempimenti~~ prescritti dalla legge al fine di ottenere tutela.

Per ciò che attiene il profilo delle spese medico-legali stragiudiziali, va osservato che il rimborso di dette spese è espressamente previsto dall'art. 9 del Reg. Att. Cod. Ass., laddove il legislatore ha riconosciuto il diritto del danneggiato a ripetere le spese di consulenza medico-legale corrisposte al proprio medico nella fase stragiudiziale.

~~Per quanto attiene il piano del riscontro probatorio delle dette spese,~~

va sottolineato che, non avendo parte convenuta svolto alcuna contestazione in ordine alle predette, tali spese, così come allegate dall'attrice, vanno riconosciute, essendo le stesse documentate dai documenti fiscali emessi dai professionisti.

In merito va detto che la riforma del codice di procedura civile realizzata con la L. n. 68/2009 ha accentuato il potere-dovere del giudice di porre a fondamento della decisione anche fatti acquisiti al processo in quanto affermati da una parte e non specificatamente contestati dall'altra.

In virtù, pertanto, della nuova regola posta dall'art. 115 c.p.c. può

~~affermarsi che il fatto non contestato si ha per riconosciuto, con effetti~~

non sostanziali (come nel caso della confessione o del giuramento)

ma esclusivamente processuali; in altre parole, la parte che allega un

fatto non specificatamente contestato dalla controparte, è dispensata dall'onere di darne prova, ed il giudice può porre quel fatto a fondamento della propria decisione in forza del principio di acquisizione.

Per quanto riguarda la richiesta di risarcimento del danno morale va

~~detto che prima delle cd. sentenze di S. Martino (Cass. Civ. nn. 26972 e~~

26975) il danno morale era trattato quale posta liquidatoria del tutto autonoma e non assorbibile nel danno biologico. Successivamente alle dette sentenze la Cassazione a SS.UU. ha ricondotto ad unità il danno non patrimoniale nel senso di ritenere che il danno morale costituisce una componente del danno biologico, circostanza questa che impedisce la liquidazione separata delle due voci di pregiudizio le quali, chiaramente, non vengono considerate ontologicamente autonome.

~~A poca distanza di tempo dalle SS.UU. della Cassazione si registra,~~

però, un importante intervento del Legislatore che, seppur in una materia del tutto peculiare, rivela un ragionamento in evidente contrasto con quello fatto dalla SS.UU. 26972/08. Si tratta del D.P.R. 3 marzo 2009, n.37 (Regolamento per la disciplina dei termini e delle modalità di riconoscimento di particolari infermità da cause di servizio per il personale impiegato nelle missioni militari all'estero, nei conflitti e nelle basi militari nazionali, a norma dell'articolo 2, commi 78 e 79, della legge 24 dicembre 2007, n. 244) che all'art. 5 , introduce criteri legali per la determinazione dell'invalidità permanente, ricorrendo addirittura a

~~formule matematiche e prescrivendo espressamente che „L'invalidità~~

complessiva è uguale a: "DB (danno biologico) + DM (danno morale)"

() Con il detto provvedimento il legislatore ha stabilito che "... il

danno morale va calcolato, in aggiunta al biologico, caso per caso, tenendo conto della entità della sofferenza e del turbamento dello stato d'animo, oltre che della lesione alla dignità della persona, connessi ed in rapporto all'evento dannoso, in una misura fino ad un massimo di ~~due terzi del valore percentuale del danno biologico~~

Danno biologico che si cumula, pertanto, al danno morale.

Il Legislatore, peraltro, collega il danno biologico menzionato nel decreto in commento (37/09) a quello di cui al Codice delle assicurazioni private, richiamando espressamente gli artt. 138 e 139, manifestando, così, la volontà di introdurre un sistema risarcitorio del danno biologico unitario, e di tale volontà l'interprete non può non tenere conto.

~~In un'ottica unitaria del sistema risarcitorio civile, il risarcimento del~~

pregiudizio derivante dalla lesione dell'integrità psicofisica del danneggiato deve essere oggetto della individualizzazione del danno, cui fanno riferimento le SS. UU. 11.11.2008 nonché gli artt. 138-139 Codice Assicurazione e art 5 DPR n.37/09.

La liquidazione di tale sofferenza morale, necessariamente ispirata a criteri di equità, rimane ancorata, al fine di evitare di sfociare nell'arbitrio mero e tenuto conto del collegamento che è ragionevole istituire tra entità delle lesioni ed intensità del turbamento d'animo, alla misura del danno biologico (in linea con i dettami del legislatore del DPR n.37/09), esprimendosi in una frazione di esso.

In conseguenza di quanto premesso, il Giudicante ritiene di dovere liquidare in via equitativa il danno morale che tenuto conto della entità

delle lesioni, si liquida in misura pari a circa il 10% del danno biologico e, pertanto, in una somma quantificata in € 150,00.

Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano nella misura di cui in dispositivo.

P.Q.M.

Il Giudice di Pace di Siracusa, definitivamente pronunciando

DICHIARA che la Assicurazioni s.p.a. è tenuta, in virtù della sua qualità di assicuratrice dell'autovettura Mitsubishi Pajero targata

_____, al risarcimento dei danni che il sinistro ha arrecato all'attrice;

CONDANNA la convenuta al risarcimento dei danni fisici subiti dall'attrice quantificati in € 1.362,00; al risarcimento delle spese sostenute dall'attrice per l'assistenza legale stragiudiziale che sono

~~quantificate in € 500,00 oltre al risarcimento delle spese sostenute per~~

la consulenza medico-legale stragiudiziale quantificate in € 480,00, nonché al risarcimento del danno morale che si liquida in € 150,00, per una somma complessiva pari ad € 2.492,00 da cui va decurtata la somma di € 1.362,00 corrisposta dalla convenuta in favore dell'attrice.

Sulla somma che esprime complessivamente i danni subiti dall'attrice vanno poi calcolati, al tasso legale e con decorrenza dalla data del sinistro, commisurandoli alla somma medesima rivalutata di anno in anno, gli interessi compensativi, a ristoro del cd. "danno da ritardo" sino all'effettivo soddisfo.

~~**CONDANNA** la convenuta alle spese del giudizio nei confronti~~

dell'attrice che liquida in € 1.186,58 di cui € 86,58 per spese vive, €

600,00 per onorari, € 500,00 per competenze, oltre spese generali, iva
e cpa come per legge da distrarsi in favore del procuratore antistatario.

Siracusa 29.01.2010

IL CANCELLIERE
Carmelo Armenia

IL GIUDICE DI PACE

DEPOSITATO IN CANCELLERIA
IL 29 GEN. 2010

IL CANCELLIERE
Carmelo Armenia